

ACCORDO QUADRO

tra

FARM TECHNOLOGIES S.r.l. con sede legale in Giussago (PV), località Cascina Darsena, codice fiscale e partita iva 09993000968, in persona del Legale Rappresentante Matteo Cunial ("**Farm**");

e

il "**Cliente**" e, insieme a Farm anche le "**Parti**").

PREMESSO CHE:

- a) Farm è una società italiana che ha sviluppato, tramite particolari e segrete conoscenze tecniche, un *software* per il monitoraggio e l'elaborazione di dati relativi al suolo e dati ambientali (il "**Software**"), di sua esclusiva e legittima proprietà;
- b) i dati elaborati dal Software vengono raccolti tramite diversi tipi di Nodi (come di seguito definiti), anch'essi di proprietà di Farm;
- c) il Cliente è interessato a ricevere in licenza d'uso il Software per utilizzarlo nell'ambito della propria attività e alla concessione in comodato di taluni Nodi da installare presso i propri terreni;
- d) Farm è disposta a concedere al Cliente il godimento dei Nodi e la licenza per l'utilizzo temporaneo del Software ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo (l'"**Accordo**");

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. DEFINIZIONI

1.1. Salvo i termini altrove definiti nell'Accordo, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito riportato:

- 1.1.1. "**Centralina**" indica il Nodo dotato di cavo d'alimentazione, alimentatore o alimentazione solare e scheda SIM che ha la funzione di trasmettere sulla piattaforma *cloud* i dati ricevuti dai Nodi Repeater o Nodi Misurazione installati in prossimità;
- 1.1.2. "**Durata**" indica la durata del presente Accordo come individuata nel successivo paragrafo 5.1;
- 1.1.3. "**Nodo**" indica, genericamente, il dispositivo prodotto e concesso in godimento da Farm, funzionale alla raccolta e alla trasmissione dei parametri e/o dati relativi al suolo in cui lo stesso è installato e dati ambientali;
- 1.1.4. "**Nodo Agente Patogeno**" indica il dispositivo dotato di sensori a batterie che ha la funzione di raccogliere e trasmettere dati ambientali e/o dati di bagnatura fogliare;
- 1.1.5. "**Nodo Gateway**" indica, in modo alternativo, la Centralina.
- 1.1.6. "**Nodo in Comodato**" indica quanto previsto nel successivo paragrafo 2.1;
- 1.1.7. "**Nodo Misurazione**" indica il dispositivo dotato di sensori a batterie che ha la funzione di misurare vari parametri;
- 1.1.8. "**Nodo Repeater**" indica il dispositivo dotato di sensori, batterie e sistema d'alimentazione ad energia solare che ha la doppia funzione di misurare vari parametri e, allo stesso tempo, di fungere da ripetitore di segnale per altri Nodi Repeater o Nodi Misurazione installati in prossimità;

- 1.1.9. “Pannello Solare”** indica il dispositivo funzionale alla conversione della radiazione solare in energia termica.
- 1.2.** Nel presente Accordo, ove il contesto della frase lo richieda, i termini definiti al singolare includeranno anche i plurali e viceversa.
- 2. IL COMODATO D’USO DEI NODI ED IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE**
- 2.1.** Farm si impegna a concedere al Cliente, in comodato d’uso gratuito, per tutta la Durata dell’Accordo, il o i Nodi Misurazione, il o i Nodi Repeater, il o i Nodi Agenti Patogeni, il o i Pannelli Solari e il o i Centraline (complessivamente, i **“Nodi in Comodato”**).
- 2.2.** Farm si impegna a consegnare e ad installare i Nodi in Comodato nella data (la **“Data di Installazione”**) che verrà definita in buona fede tra le Parti, per iscritto, o comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
- 2.3.** Le Parti riconoscono espressamente che:
- 2.3.1.** il termine di cui al precedente paragrafo 2.2 deve intendersi non essenziale e rappresenta la migliore previsione della data in cui i Nodi in Comodato saranno consegnati e installati, sempre a condizione che il Cliente consenta a Farm l’accesso ai luoghi di installazione;
- 2.3.2.** Farm non sarà in alcun modo responsabile per i danni che il Cliente dovesse eventualmente subire per effetto di ritardi nella consegna ed installazione dei Nodi in Comodato, salvo che detti ritardi dipendano da dolo o colpa grave di Farm.
- 2.4.** Il Cliente dovrà corrispondere a Farm il Corrispettivo di Installazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato avente IBAN: IT43K050340170800000003526, entro le seguenti scadenze:
- 2.4.1.** un importo corrispondente al 50% del Corrispettivo di Installazione oltre IVA dovrà essere corrisposto, a titolo di acconto, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- 2.4.2.** la residua porzione del Corrispettivo di Installazione, equivalente al restante 50%, dovrà essere corrisposta entro il 30° giorno successivo rispetto alla Data di Installazione.
- 2.5.** In caso di mancato pagamento del Corrispettivo di Installazione entro i termini stabiliti nel precedente paragrafo 2.4, Farm si riserva il diritto di sospendere immediatamente il servizio di consegna e installazione e di risolvere il presente Accordo ai sensi del successivo articolo 6.
- 2.6.** Per l’intera durata del presente Accordo:
- 2.6.1.** il Cliente potrà, previo avviso scritto a Farm, rimuovere temporaneamente i Nodi in Comodato dal relativo palo di supporto, qualora gli stessi siano di intralcio alle lavorazioni del terreno in cui sono installate, facendosi esclusivo ed autonomo carico del successivo riposizionamento; in tale ultimo caso Farm non risponderà in alcun modo del successivo eventuale malfunzionamento del nodo;
- 2.6.2.** Farm si farà carico, senza costi aggiuntivi rispetto al Corrispettivo di Installazione, della manutenzione ordinaria dei Nodi in Comodato;

- 2.6.3.** sarà espressamente vietato al Cliente aprire e/o manomettere i Nodi in Comodato, nonché utilizzare la scheda SIM contenuta nella Centralina per fini diversi da quelli di cui al presente Accordo.
- 2.6.4.** in caso di guasto o malfunzionamento dei Nodi in Comodato per causa non imputabile al Cliente, Farm si farà carico, senza costi aggiuntivi, degli interventi di riparazione e, ove necessario, provvederà alla sostituzione dei Nodi in Comodato, fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.7.1. Diversamente, ove il guasto o malfunzionamento dei Nodi in Comodato derivi da causa imputabile al Cliente, i costi relativi alla riparazione saranno a carico del Cliente e, nel caso in cui il guasto sia irreparabile e sia necessaria la relativa sostituzione si applicherà quanto previsto nel successivo paragrafo 2.7.2.
- 2.7.** Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- 2.7.1.** nel caso in cui il guasto o malfunzionamento che rende necessaria la sostituzione ai sensi del precedente paragrafo 2.6.4 si verifichi dopo che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Cliente dovrà versare a Farm i costi relativi a ciascuna nuova installazione, che verranno definiti in buona fede tra le Parti in occasione dell'eventuale rinnovo del presente Accordo;
- 2.7.2.** il valore stimato di ciascun Nodo è pari ad Euro 250 oltre IVA e, pertanto, in caso danneggiamento grave ed irreparabile ad uno o più Nodi in Comodato per causa imputabile al Cliente o in caso di furto degli stessi, il Cliente avrà l'obbligo di risarcire a Farm un importo pari al valore del nodo danneggiato o sottratto;
- 2.7.3.** non essendo Farm a conoscenza di vizi nei Nodi in Comodato che possano arrecare danno a chi se ne serve, Farm stessa non sarà in alcun modo responsabile per i danni che il Cliente o qualsiasi altro soggetto terzo dovesse eventualmente subire per effetto dell'uso dei Nodi in Comodato, salvo che detti danni dipendano da dolo o colpa grave di Farm medesima.
- 2.8.** Alla cessazione dell'efficacia del presente Accordo, per qualsiasi motivo, il Cliente dovrà immediatamente restituire a Farm i Nodi in Comodato, consentendo a quest'ultimo di accedere nei siti dove tali nodi sono installati al fine di rimuoverli.

3. LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

- 3.1.** Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Accordo, Farm concede al Cliente, per l'intera Durata, una licenza d'uso per l'utilizzo del Software in relazione ai Nodi in Comodato (la "**Licenza d'Uso**").
- 3.2.** La Licenza d'Uso è concessa a titolo non esclusivo e non trasferibile (in qualsiasi forma o estensione) e non conferisce al Cliente alcun diritto in merito all'ottenimento del codice sorgente, della documentazione logica o di progetto a supporto dello sviluppo del Software medesimo.
- 3.3.** Salvo per quanto espressamente consentito dal presente Accordo, il Cliente si obbliga a:
- 3.3.1.** non copiare, in alcun modo o forma, il Software, salvo che la copia risulti necessaria per l'utilizzo del Software;

- 3.3.2. non alterare, editare o adattare, in tutto o in parte, il Software o combinarlo con altri programmi;
 - 3.3.3. utilizzare il Software in modo conforme alle istruzioni impartite da Farm e alle disposizioni del presente Accordo impegnandosi ad assicurare tale tipo di utilizzo anche da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo;
 - 3.3.4. non usare il Software in modo illegittimo, o per qualsiasi scopo illegale o fraudolento e a tenere indenne e manlevata Farm da qualsiasi conseguenza danno che la stessa dovesse subire per effetto di tale utilizzo illegittimo.
- 3.4. Il Software verrà fornito al Cliente e risulterà utilizzabile dalla Data di Installazione e Farm si impegna a fornire al Cliente, a titolo gratuito, la manutenzione, l'aggiornamento e l'eventuale implementazione dello stesso per l'intera Durata.

4. CORRISPETTIVO PER LA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE

- 4.1. Quale corrispettivo per la concessione in Licenza d'Uso del Software per l'intera Durata, il Cliente si obbliga a versare a Farm un canone di licenza per ciascun Nodo in Comodato (singolarmente, il "**Canone**" e, complessivamente, il "**Canone Complessivo**").
- 4.2. Le Parti convengono che il Canone Complessivo dovrà essere pagato a Farm mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al precedente paragrafo 2.4 nei seguenti termini:
 - 4.2.1. un importo corrispondente al 50% del Canone Complessivo oltre IVA dovrà essere corrisposto, a titolo di acconto sulla prima annualità di Canone Complessivo, alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
 - 4.2.2. la residua porzione del Canone Complessivo dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il 30° giorno successivo alla Data di Installazione dei Nodi.
- 4.3. In caso di mancato pagamento del Canone Complessivo entro i termini stabiliti nel precedente paragrafo 4.2, Farm si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura in licenza del Software e/o di risolvere il presente Accordo ai sensi del successivo articolo 6.
- 4.4. Le Parti riconoscono espressamente che: nel caso in cui il presente Accordo venisse rinnovato al termine della Durata, il Canone dovrà essere rinegoziato in buona fede tra le Parti.

5. DURATA

- 5.1. In relazione agli obblighi di durata, il presente Accordo ha validità per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione ed il 31 dicembre (la "**Durata**").
- 5.2. Il presente Accordo ha rinnovo automatico per ulteriori 12 mesi, senza limiti di ripetibilità. Un mese prima della scadenza della Durata, il Cliente ha facoltà di chiedere l'annullamento del rinnovo contrattuale.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Farm avrà il diritto di risolvere il presente Accordo con effetto immediato, tramite comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, in caso di inadempimento da parte del Cliente, agli obblighi di cui ai paragrafi **Error! Reference source not found.**, 2.4, 2.6.3, 3.3, 4.1 e 4.2, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di Farm (anche per il risarcimento degli

eventuali danni subiti), derivante da qualsiasi inadempimento del Cliente agli obblighi di cui al presente Accordo.

7. PROPRIETÀ E RISERVATEZZA

- 7.1.** Il Cliente riconosce che i Nodi in Comodato, il Software e tutta la relativa documentazione illustrativa rimangono di esclusiva proprietà di Farm ed è fatto espresso divieto al Cliente di cederli o trasferirli, in qualsiasi forma (anche in sublicenza per quanto concerne il Software), a qualsiasi soggetto terzo o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.
- 7.2.** Il Cliente si impegna a mantenere strettamente riservato e segreto il contenuto del Software e della relativa documentazione di supporto fornita, nonché a non mostrare, comunicare o in altro modo divulgare o rendere disponibili a terzi, salvo che per ordine delle competenti autorità, sia nel corso della durata del presente Accordo che per i 2 anni successivi alla sua cessazione, per qualsivoglia ragione, le informazioni riguardanti i termini e le condizioni del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Farm.

8. GARANZIE DI FARM E RESPONSABILITÀ

- 8.1.** Farm garantisce esclusivamente che il Software concesso in Licenza d'Uso sia conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella relativa documentazione di supporto.
- 8.2.** Farm si impegna, per l'intera Durata, a fornire al Cliente l'assistenza ragionevolmente necessaria nell'utilizzo del Software e ad apportare eventuali modifiche/correzioni in caso di eventuali difetti di funzionamento, purché tali difetti di funzionamento vengano tempestivamente denunciati e documentati dettagliatamente dal Cliente, nelle forme previste nel successivo paragrafo 11.5.
- 8.3.** Farm non risponderà di alcun danno, diretto o indiretto, eventualmente subito dal Cliente o da terzi per effetto dell'utilizzo del Software o del malfunzionamento dello stesso, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1.** Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni (anche di natura comunitaria) e/o modificazioni, con la sottoscrizione del presente Accordo il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo ed all'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente autorizza espressamente Farm a cedere il presente Accordo a terzi

11. DISPOSIZIONI GENERALI

- 11.1.** Le Parti danno atto che il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra di esse intervenuto in relazione a quanto quivi regolato ed esso supera e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, intesa e pattuizione, sia verbale che scritto, relativo al medesimo oggetto.
- 11.2.** Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto da ciascuna Parte.
- 11.3.** Le Parti convengono che, nel caso in cui una qualunque disposizione o previsione del presente Accordo fosse o divenisse nulla o invalida, per qualsiasi motivo, la validità delle

restanti disposizioni o previsioni non ne resterà compromessa e le Parti dovranno congiuntamente trovare in buona fede una soluzione che abbia effetto legale ed economico il più possibile simile alla disposizione o previsione così invalidata.

- 11.4.** L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti posti in essere da una o più delle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà, né potrà essere interpretata, quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.
- 11.5.** Tutte le comunicazioni da effettuarsi a Farm ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate, a pena d'inefficacia, per iscritto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero PEC, e anticipate a mezzo e-mail, ai seguenti domicili contrattuali, fino a diversa comunicazione data da Farm: a **Farm Technologies S.r.l.**, Località Cascina Darsenza, Giussago (PV), PEC: idroplan@casellapec.com, e-mail: support@idroplan.org.
- 11.6.** In caso di rispetto delle formalità sopra indicate, le comunicazioni tra le Parti saranno efficaci a far data dalla ricezione delle stesse da parte del ricevente.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 12.1.** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- 12.2.** Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo e in relazione con lo stesso saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo è stato oggetto di specifica trattativa tra le Parti. In ogni caso, per quanto occorrer possa, le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente, previa lettura, le clausole di cui ai seguenti paragrafi: 2.3.2 (limitazione della responsabilità di Farm per ritardi nella consegna e/o installazione dei Nodi), 2.4 (termini di pagamento del Corrispettivo di Installazione da parte del Cliente), 2.5 (facoltà di Farm di sospendere l'erogazione del servizio di installazione in caso di mancato pagamento del Corrispettivo di Installazione), 2.7.3 (limitazione della responsabilità di Farm per i danni derivanti dall'utilizzo dei Nodi), 3.2 (non trasferibilità della Licenza d'Uso), 4.2 (termini per il pagamento del Canone da parte del Cliente) 4.3 (facoltà di Farm di sospendere la Licenza d'Uso del Software), 6 (clausola risolutiva espressa), 8.3 (limitazione della responsabilità di Farm per i danni derivanti dall'utilizzo del Software e dei Nodi in Comodato), 12.2 (foro competente).